



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del lavoro, dott. XXXX XXXXX,
all'udienza del 19.01.2023, all'esito della Camera di Consiglio, ha
pronunciato con motivi contestuali la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. XXXX/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente
ad oggetto: "*rapporto di impiego pubblico privatizzato: anzianità di servizio*"
e vertente

TRA

XXXXXX XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX) - avv. IZZO ELDA
(ZZILDE56H45C125D); avv. BOCCANFUSO ELENA
(BCCLNE82R70F839X); avv. MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273);
avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E);

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(80185250588) - ex art. 417 bis c.p.c. XXXXX XXX XXXX (XXXXXXXXXX);
XXXXXX XXXXXX; XXXXX XXXXX;

RESISTENTE





RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione depositato in data 22.06.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di dichiarare il proprio diritto al riconoscimento per intero, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo e di condannare l'amministrazione scolastica alla corresponsione delle conseguenziali differenze retributive. Esponeva, in breve, di aver lavorato dal 2000 come collaboratrice scolastica con contratti a tempo determinato prima di essere stata assunta in ruolo dall'01.09.2011 e che, nel decreto di ricostruzione di carriera, non gli era stato valutato integralmente il servizio pre-ruolo.

Instauratosi il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 12.12.2022, concludendo come in atti.

Il ricorso si presenta fondato e merita, quindi, accoglimento, così come già statuito in casi analoghi da questo ufficio.

Va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "*ab origine*" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente *ab origine* a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla

base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (cfr. Cass. n. 31149/19; nello stesso senso, Cass. n. 3474/20).

In particolare, l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma, a parere della Corte regolatrice, non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che la Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/16 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto "*doppio canale*" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi.

Tuttavia, aggiunge la Cassazione, è noto che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che i docenti "*stabilizzati*", per effetto sia della legge n. 107/2015 sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento sia, ancora, nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità qui si discute.

Occorre dire che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il



lavoratore abbia acquistato lo *status* di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).

Ciò premesso, va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (cfr. Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servicios Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras; 5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali la Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. nn. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).

In detti precedenti si è espressamente evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-



177/10 Rosado Santana);... c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 *«osta ad una normativa nazionale,...la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive...Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere»* (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).

Inoltre, statuisce condivisibilmente il giudice di legittimità, la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la



comparabilità può essere esclusa per i supplenti facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai ccnl succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, *«con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato»* (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.

Ne consegue che, nel calcolo dell'anzianità occorre, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.



In definitiva, qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.

Così delineate le coordinate ermeneutiche sottese al caso di specie, a parere del decidente non sussistono ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento applicata sfavorevolmente ai docenti assunti a tempo determinato, avendo essi svolto il servizio pre-ruolo con i medesimi requisiti soggettivi, funzioni e responsabilità del personale di ruolo.

Né, inoltre, appare legittimo affermare che la minor valorizzazione del servizio pre-ruolo risiederebbe nella non assoluta sovrapponibilità del rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato con quello dei docenti a tempo indeterminato in relazione alla quantità dell'attività lavorativa prestata: infatti, mentre il dipendente di ruolo è tenuto a rendere la prestazione lavorativa per la durata prevista per la validità dell'anno scolastico, quello a tempo determinato può rendere la prestazione per 180 giorni e vedersi riconosciuto l'intero anno di anzianità. Tuttavia, pur volendo prescindere dalla questione, comunque non trascurabile, della legittimità della proliferazione dei contratti a termine, la parte ricorrente, a quanto sembra, ha richiesto il riconoscimento del periodo al netto del lavoro effettivo prestato a termine. Ciò rende infondata anche la prospettabile discriminazione alla rovescia nei confronti del personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato (cfr. Cass. 3473/19).

Quanto alla prescrizione, si rileva che l'anzianità del lavoratore, quale fattispecie costitutiva di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, alla qualifica superiore, etc., configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma, mentre i singoli diritti che su di essa si fondano e dei quali integra il presupposto sono soggetti ai relativi termini prescrizionali (cfr. Cass. n. 8228/03, ove la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto le differenze retributive



rivendicate dal dipendente nei limiti della prescrizione quinquennale, ancorché tenendo conto di tutta l'anzianità di servizio, quale situazione di fatto come tale imprescrittibile; Cass. n. 9662/98). In altri termini, l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato non è suscettibile di autonoma prescrizione distinta da quella dei diritti che su di essa si fondano, con la conseguenza che essa può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, potendosi escludere tale interesse solo in seguito alla prescrizione di tutti i diritti che nella dimensione temporale del rapporto di lavoro trovano fondamento (cfr. Cass. n. 14394/00; nello stesso senso, Cass. n. 12354/03, ove la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla retrodatazione del rapporto, in quanto aveva ritenuto prescritto il diritto all'accertamento della maggiore anzianità derivante dalla retrodatazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato).

Tornando al caso che qui occupa, la prescrizione degli emolumenti connessi alla anzianità di servizio chiesti in ricorso (di natura evidentemente quinquennale) vedono come *dies a quo* quello della data in cui sarebbe maturato il primo scatto stipendiale, ossia dopo 3 anni di anzianità calcolati dalla data di ingresso in ruolo ovvero da ottobre 2014. Detta prescrizione risulta essere stata interrotta solo a partire dalla notifica dell'atto introduttivo, la quale (in assenza di ulteriori atti intervenuti nel giudizio *ad quem*) è occorsa in data 17.08.2022. Ne consegue che gli aumenti stipendiali connessi alla maggiore anzianità di servizio dovranno essere riconosciuti alla ricorrente solo ove maturati a partire da luglio 2017, rimanendo attinti da intervenuta prescrizione quelli antecedenti.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad avere riconosciuta per intero l'anzianità di servizio maturata durante i soli periodi di lavoro effettivamente espletati a tempo determinato e l'amministrazione resistente va condannata al pagamento delle conseguenziali differenze sulla retribuzione percepita in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio a decorrere da luglio 2017. Sotto quest'ultimo aspetto, appaiono corretti e in ogni caso privi di contestazione specifica i conteggi allegati dalla controparte, con la



conseguenza che l'ammontare dovuto è pari a complessivi € 2.172,28; segue la condanna di parte resistente al pagamento della suddetta somma, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione.

P. Q. M.

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio maturata durante i periodi di lavoro effettivamente espletati a tempo determinato e condanna la parte resistente alla corresponsione delle relative differenze retributive spettanti alla parte ricorrente in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, quantificati in complessivi € 2.172,28 oltre accessori come in parte motiva;

2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.

Nocera Inferiore, 19.01.2023.

Il Giudice del lavoro
dott. XXXX XXXXX



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Copia conforme all'originale della sentenza n. **XX/2023** pubblicata in data 19 gennaio 2023 rilasciata in forma esecutiva a favore dell'Avv. Elda Izzo, quale procuratore antistatario, con le modalità previste dall'art. 23 comma 9-*bis* del D.L. n. 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Nocera Inferiore, 13 febbraio 2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Nocera Inferiore, 13 febbraio 2023

IL CANCELLIERE

(firmato digitalmente da XXXX XXXXXXXXX)